

(N. 2386)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE LUCA Angelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1958

Inquadramento del personale direttivo e docente delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, nel ruolo A.

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento scolastico attuale distingue gli istituti medi di istruzione in istituti di 1° e di 2° grado.

Tra gli istituti di istruzione di 1° grado, accanto alle scuole secondarie di avviamento professionale e alla scuola media, sono classificate anche le scuole tecniche e la scuola professionale femminile che indiscutibilmente realizzano un grado superiore di studio e di formazione nei confronti delle prime.

Indubbiamente questo rappresenta un'anomalia e non un'adeguata considerazione della istruzione tecnica nei confronti dell'istruzione classica.

Una nazione che solo con una adeguata qualificazione professionale potrà sperare di avviare a soluzione il grave problema della disoccupazione deve pertanto dare a queste scuole pieno riconoscimento della loro importanza nel quadro della formazione culturale, sociale e professionale dei giovani.

A ciò tende la presente proposta di classificare le scuole tecniche e le scuole professionali femminili tra gli istituti medi di 2° grado.

La legge 1° luglio 1940, n. 899, che istituì la « scuola media », dice all'articolo 2: « La scuola media ha la durata di 3 anni. Dalla scuola media si accede alle scuole dell'ordine superiore, al liceo artistico, alle scuole dell'ordine femminile ».

Dalla scuola media, infatti, si accede:

a) al ginnasio superiore, che è istituito di 2° grado, senza esami;

b) alle scuole professionali dell'istituto professionale femminile, che è istituito di 2° grado, senza esami (decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732, articolo 10), ma si accede pure:

c) alla 1ª classe della scuola professionale femminile, e della scuola agraria commerciale, senza esami (Ordinanza ministeriale 31 gennaio 1948, n. 26);

d) alla prima classe della scuola tecnica industriale, con esame (ordinanza ministeriale) che è considerata istituto medio di istruzione di 1° grado, mentre dovrebbero essere di 2° grado, ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge 1° luglio 1940, n. 899.

A sua volta la legge 22 aprile 1932, n. 490, all'articolo 3 stabilisce « La durata dell'insegnamento nelle scuole secondarie di avviamento professionale è di 3 anni ».

E la legge 15 giugno 1931, n. 889, articolo 6: « La scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro ».

E ribadisce all'articolo 52: « possono essere iscritti alla 1^a classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro ».

Dalle scuole secondarie di avviamento professionale si accede inoltre, senza esami:

alle scuole professionali dell'istituto professionale femminile (decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732, articolo 10), che è istituito di 2° grado.

Da questi brevi accenni risulta chiaro:

1) che le scuole tecniche e le scuole professionali femminili si configurano come la prosecuzione di un triennio di scuola media inferiore, a pari titolo col ginnasio superiore;

2) che alle stesse sfociano naturalmente sia i licenziati della scuola media sia i licenziati delle scuole secondarie di avviamento professionale;

3) che, per conseguenza dette scuole sono da considerarsi, come sono in realtà, istituti medi di istruzione di 2° grado.

Non sarà inutile aggiungere che nella tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti su domanda del personale insegnante (decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629), ove si parla della valutazione delle idoneità è detto: « sono considerati di grado superiore, rispetto alla scuola media, il ginnasio superiore e rispetto alla scuola secondaria di avviamento professionale, il ginnasio superiore, la scuola tecnica e la scuola professionale femminile ».

Strettamente connesso con il « grado » delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili è la posizione del relativo personale insegnante che giustamente chiede di essere inquadrato nel gruppo A ruolo A.

Questo personale ha vinto un concorso per cattedre di insegnamento in istituto di istruzione media che, per le ragioni suesposte, è da classificare di 2° grado. Ne è riprova il fatto che, là ove le scuole tecniche e le scuole professionali femminili sono state trasformate in istituti professionali o in istituti tecnici femminili, parte del relativo personale, senza bisogno di altro concorso, è stato inquadrato nella carriera di ruolo A dei nuovi istituti.

Ciò ha determinato peraltro una ingiusta ed illegittima sperequazione in danno del restante personale che, pure avendo vinto uno stesso concorso per le scuole tecniche o per le scuole professionali femminili, si è vista preclusa la possibilità di passare nei nuovi istituti e nel ruolo superiore per mancata istituzione in essi nella cattedra corrispondente. In proposito non pare inopportuno rilevare che tra i titolari di cattedre delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili trasformate, esclusi, per mancata istituzione della cattedra corrispondente dal passaggio negli istituti professionali o degli istituti tecnici femminili, figurano sempre i titolari della cattedra di italiano e di matematica. L'insegnamento di tali materie fondamentali sarebbe così affidato, nei nuovi istituti, permanentemente a personale non di ruolo, con conseguenze psicologiche e pratiche di immediata evidenza, mentre i titolari delle scuole tecniche professionali e femminili rimasti privi di cattedra in seguito alla trasformazione, sarebbero trasferiti ad una cattedra di avviamento professionale.

Sembrerebbe impossibile che un solo provvedimento possa causare, senza nessun vantaggio, tanti danni: alla scuola, agli allievi ed al personale docente.

Assicurare al personale insegnante di ruolo delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, con una adeguata carriera la certezza del diritto e la serenità necessaria, è premessa e condizione base per fare di dette scuole uno strumento sempre più valido di elevazione sociale del popolo italiano.

Questo il contenuto, la portata e la finalità del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I professori laureati che, per effetto di concorso, siano titolari di cattedre delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, alle quali si accede, in via diretta, con un titolo di abilitazione che si consegue esclusivamente previo possesso di laurea, sono inquadrati nel ruolo A gruppo A, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I professori laureati che, in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 1941, siano titolari delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili alle quali si accede, in via diretta col titolo di abilitazione che si consegue esclusivamente previo possesso di laurea, sono inquadrati nel ruolo A gruppo A con decorrenza dalla data della loro nomina nei ruoli delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili e con anzianità, a quella data, loro spettante ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche, su domanda, ai professori laureati già titolari di cattedre delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili, costretti a cambiare cattedra o scuola in seguito alla trasformazione della loro scuola in istituto professionale o in istituto tecnico femminile. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli degli istituti professionali o degli istituti tecnici femminili derivanti dalla trasformazione, nei quali saranno istituite le cattedre di educazione civica e cultura generale, di matematica e di lingua straniera. In difetto di cattedre, il predetto personale sarà inquadrato nei ruoli degli istituti tecnici per le cattedre corrispondenti.

Art. 2.

I direttori delle scuole tecniche e delle scuole professionali femminili in possesso di laurea sono inquadrati nella prima categoria dei presidi con anzianità maturata a decorrere dalla data della loro nomina, fatti salvi gli eventuali diritti di carriera loro derivanti dalla avvenuta promozione al grado o coefficiente superiore per merito comparativo, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono aboliti i passaggi di cui alle tabelle A, nn. 1 e 3 e lettera a), annesse al decreto ministeriale 31 luglio 1941.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme di applicazione eventualmente necessarie a complemento delle disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 5.

Il trattamento economico derivante dall'applicazione della presente legge ha inizio dal 1° luglio 1958.

Art. 6.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.